

Credit Suisse AG, succursale di Londra

Serie SPLB 2010-1121

**Titoli a Tasso di Interesse Variabile “Sticky Cap” per un valore massimo pari a
EURO 51.000.000 con scadenza settembre 2016**

Prezzo di Emissione: 100%

Il presente documento consta di due sezioni. La Sezione Uno contiene una sintesi del Documento di Registrazione e della Nota Informativa sui Titoli (la “**Nota di Sintesi**”) e la Sezione Due è una nota informativa (la “**Nota Informativa**”), entrambe predisposte ai fini dell’Articolo 5.3 della Direttiva 2003/71/EC (la “**Direttiva Prospetti**”). La Nota di Sintesi e la Nota Informativa contengono informazioni relative ai Titoli in epigrafe (i “**Titoli**”). La Nota di Sintesi e la Nota Informativa devono essere lette unitamente al documento di registrazione (il “**Documento di Registrazione**”) recante la data del 13 maggio 2010 e contenente informazioni relative a Credit Suisse AG, che agisce tramite la propria succursale di Londra (l’“**Emittente**”), così come predisposto ai fini dell’Articolo 5.3 della Direttiva Prospetti. Insieme, il Documento di Registrazione, la Nota di Sintesi e la Nota Informativa costituiscono un “**prospetto**” (il “**Prospetto**”) dei Titoli, predisposto ai fini dell’Articolo 5.3 della Direttiva Prospetti.

Qualsivoglia soggetto (un “**Investitore**”) che desideri acquistare o che acquisti dei Titoli presso qualsivoglia soggetto (un “**Proponente**”) dovrà essere consapevole che, nell’ambito di un’offerta pubblica quale definita nella sezione 102B del *Financial Services and Markets Act* del 2000 (l’“**FSMA**”), l’Emittente sarà ritenuta responsabile per il Prospetto nei confronti di un Investitore ai sensi della sezione 90 dell’FSMA, qualora l’Emittente abbia autorizzato il Proponente a sottoporre tale proposta all’Investitore. Ciascun Investitore dovrà, pertanto, informarsi se il Proponente sia stato autorizzato dall’Emittente. Qualora il Proponente non sia stato autorizzato dall’Emittente, l’Investitore dovrà verificare presso il Proponente che esista un soggetto responsabile per il Prospetto ai fini della sezione 90 dell’FSMA nell’ambito dell’offerta al pubblico e, se questo è il caso, chi sia tale soggetto. Qualora l’Investitore abbia dei dubbi sul fatto che possa avvalersi del Prospetto e/o su chi sia responsabile del suo contenuto, esso è invitato a richiedere assistenza legale. **Ove le informazioni relative ai termini della relativa offerta, previste ai sensi della Direttiva Prospetti, non siano presenti nel Prospetto, in sede di offerta il relativo Proponente sarà tenuto a fornire tali informazioni all’Investitore.** Ciò non pregiudicherà l’eventuale responsabilità altrimenti a carico dell’Emittente ai sensi delle leggi applicabili.

Indice

	Pagina
SEZIONE UNO NOTA DI SINTESI.....	4
SEZIONE DUE NOTA INFORMATIVA.....	9
DOCUMENTI INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO.....	10
FATTORI DI RISCHIO.....	11
CONDIZIONI SPECIFICHE DELL'EMISSIONE.....	13
LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO.....	21
SOTTOSCRIZIONE E VENDITA.....	27
RESTRIZIONI ALLA VENDITA.....	32
INFORMAZIONI GENERALI.....	34

L'Emittente assume la responsabilità per le informazioni contenute nel presente documento. Per quanto a conoscenza dell'Emittente, avendo essa adottato ogni ragionevole misura per garantirne l'accuratezza, le informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non omettono alcun elemento che possa influire sulla rilevanza di tali informazioni.

Il paragrafo precedente dovrà essere letto unitamente al paragrafo 2 della prima pagina della presente Nota Informativa.

La consegna del presente documento in qualsiasi momento non implica che qualsivoglia informazione contenuta nello stesso sia corretta a qualsivoglia data successiva alla data odierna.

L'Emittente non fornirà informazioni post-emissione in relazione ai Titoli.

Il presente documento è stato depositato presso la *Financial Services Authority* quale autorità competente ai sensi del *Financial Services and Markets Act* del 2000 del Regno Unito (l'“**Autorità per la Vigilanza sulle Quotazioni di Borsa nel Regno Unito**”).

Sarà presentata richiesta all'Autorità per la Vigilanza sulle Quotazioni di Borsa nel Regno Unito dei Valori Mobiliari per l'ammissione a quotazione dei Titoli sul Listino Ufficiale (*Official List*) e alla London Stock Exchange plc (la “**London Stock Exchange**”) per l'ammissione a negoziazione dei Titoli sul Mercato Regolamentato della London Stock Exchange (il “**Mercato**”). Il Mercato è un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/EC (MIFID). In aggiunta, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. si è impegnata nei confronti dell'Emittente a presentare domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema di internalizzazione sistematica denominato “De@IDone Trading” (“**DDT**”), gestito esclusivamente da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in qualità di “negoziatore unico”.

L'Emittente ha richiesto all'Autorità per la Vigilanza sulle Quotazioni di Borsa nel Regno Unito di fornire alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**CONSOB**”) della Repubblica Italiana (“**Italia**”) in qualità di autorità competente ai sensi della Direttiva Prospetti, un certificato di approvazione conformemente all'Articolo 18 della Direttiva Prospetti attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla Direttiva Prospetti.

In relazione all'emissione e vendita dei Titoli, nessun soggetto è autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni non contenute nel Documento di Registrazione, nella Nota di Sintesi o nella Nota Informativa, e né l'Emittente né il Dealer assumono alcuna responsabilità per eventuali informazioni o dichiarazioni così rese che non siano contenute nel Documento di Registrazione o nella Nota Informativa. Il Prospetto non costituisce un'offerta dei Titoli, e non può essere utilizzato ai fini di un'offerta o sollecitazione da parte di alcun soggetto in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a qualsiasi soggetto nei confronti dei quali sia illegale sottoporre tale offerta o sollecitazione e non è stata intrapresa alcuna azione al fine di permettere un'offerta dei Titoli o distribuzione del Prospetto in qualsivoglia giurisdizione ove tale azione sia necessaria salvo quanto specificato ai sensi del presente documento.

La distribuzione del Prospetto e l'offerta dei Titoli in talune giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni ai sensi di legge. L'Emittente esige che i soggetti che entrino in possesso del Documento di Registrazione, della Nota di Sintesi o della Nota Informativa siano tenuti ad informarsi in merito a, e ad osservare, tali restrizioni.

I Titoli non sono e non saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (il “**Securities Act**”). Fatte salve talune eccezioni, i Titoli non possono essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti d'America o a, per conto o a beneficio di, soggetti statunitensi. Un'ulteriore descrizione delle restrizioni alle offerte e alle vendite di Titoli negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi è contenuta nella sezione “Sottoscrizione e Vendita” che segue.

SEZIONE UNO NOTA DI SINTESI

Credit Suisse AG, che agisce tramite la propria succursale di Londra

Serie SPLB 2010-1121 Titoli a Tasso di Interesse Variabile “Sticky Cap” per un valore massimo pari a EURO 51.000.000 con scadenza settembre 2016

(i “Titoli”)

La presente nota di sintesi deve essere letta come un'introduzione al presente Prospetto e qualsiasi decisione di investire nei Titoli dovrebbe basarsi su una valutazione complessiva del presente Prospetto, inclusi i documenti incorporati tramite riferimento. La responsabilità civile rispetto alla presente nota di sintesi incombe sull'Emittente in ciascuno Stato Membro dell'Area Economica Europea in cui le relative disposizioni della Direttiva Prospetti siano state implementate, unicamente nel caso in cui la presente nota di sintesi sia fuorviante, inaccurata o incoerente rispetto alle altre sezioni del Prospetto. Nel caso in cui sia avviata un'azione legale in relazione alle informazioni contenute nel presente Prospetto dinanzi all'autorità giudiziaria di uno di tali Stati Membri, all'attore potrebbe essere richiesto, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato Membro ove l'azione legale sia stata avviata, di sostenere i costi di traduzione del presente Prospetto prima dell'inizio dei relativi procedimenti legali.

Descrizione dell'Emittente

Credit Suisse è stata costituita il 5 luglio 1856 ed è stata iscritta nel Registro delle Imprese (con numero di registrazione CH-020.3.923.549-1) del Cantone di Zurigo il 27 aprile 1883 con durata illimitata e con la denominazione sociale di Schweizerische Kreditanstalt. La denominazione sociale di Credit Suisse è stata modificata in Credit Suisse First Boston in data 11 dicembre 1996. Il 13 maggio 2005 è avvenuta la fusione tra le banche svizzere Credit Suisse First Boston e Credit Suisse. Il soggetto giuridico risultante dall'operazione è Credit Suisse First Boston che ha cambiato la propria denominazione sociale in Credit Suisse (con iscrizione nel registro delle imprese). Credit Suisse è stata successivamente denominata Credit Suisse AG con decorrenza 9 novembre 2009. L'aggiunta dell'indicazione del tipo sociale “AG” consentirà a Credit Suisse di essere conforme ai requisiti legali svizzeri. Il soggetto giuridico e le sue operazioni e obbligazioni permangono invariati anche dopo l'aggiunta della suddetta indicazione del tipo sociale.

Credit Suisse AG, istituto bancario svizzero e società per azioni di diritto svizzero, è una società interamente controllata del Gruppo Credit Suisse. La sede legale di Credit Suisse AG si trova a Zurigo, e altre sedi operative e filiali principali si trovano a Londra, New York, Hong Kong, Singapore e Tokyo.

La sede legale di Credit Suisse AG si trova in Paradeplatz 8, CH-8001, Zurigo, Svizzera e il numero di telefono è 41-44-333-1111.

Descrizione dei Titoli

I Titoli sono titoli denominati in euro a tasso di interesse variabile saranno emessi dall'Emittente l'8 settembre 2010 (la “**Data di Emissione**”) con scadenza l'8 settembre 2016 (la “**Data di Scadenza**”). Il valore nominale di ciascun Titolo è pari a EURO 1.000 e il valore nominale massimo dei Titoli è pari a EURO 51.000.000. Il prezzo di emissione è pari al 100% del valore nominale. La cedola di ciascun Titolo è pagabile a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi (come definita nel prosieguo). Con riferimento ai primi due Periodi di Interesse, i Titoli maturano interessi ad un tasso fisso mentre con riferimento al terzo e ai successivi Periodi di Interesse, i Titoli maturano interessi ad un tasso variabile parametrato all'andamento del tasso Euribor a 6 mesi. L'importo che sarà rimborsato all'investitore alla Data di Scadenza sarà pari al 100% del capitale investito.

I Titoli potranno essere rimborsati a date diverse dalla Data di Scadenza solo in caso di inadempimento della Società Emittente o in caso di illiceità degli obblighi dell'Emittente scaturenti ai sensi dei Titoli o degli accordi di copertura finanziaria assunti in relazione ai Titoli. In tali circostanze, il rimborso anticipato che verrà corrisposto all'investitore sarà pari al valore equo di mercato, così come calcolato dall'Emittente.

I Titoli saranno liquidati tramite Euroclear e Clearstream, Luxembourg. I Titoli potranno essere liquidati anche tramite il conto di corrispondenza di Monte Titoli S.p.A.

Sarà presentata richiesta all'Autorità per la Vigilanza sulle Quotazioni di Borsa nel Regno Unito dei Valori Mobiliari per l'ammissione a quotazione dei Titoli sul Listino Ufficiale (*Official List*) e alla London Stock Exchange plc (la "**London Stock Exchange**") per l'ammissione a negoziazione dei Titoli sul Mercato. In aggiunta, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A ("**MPSCS**") si è impegnata nei confronti dell'Emittente a presentare domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema di internalizzazione sistematica denominato "De@IDone Trading" ("**DDT**"), gestito esclusivamente da **MPSCS** in qualità di "negoziatore unico".

Interessi

I Titoli matureranno interessi rispetto all'importo per capitale in essere ad una determinata data come segue:

- (i) In relazione al periodo intercorrente tra la Data di Emissione (inclusa) e la Data di Pagamento degli Interessi che cade l'8 settembre 2011 (esclusa), i Titoli matureranno interessi ad un tasso fisso pari al 2,75% *per annum* (tali interessi saranno pagabili semestralmente in maniera posticipata nelle Date di Pagamento degli Interessi che cadono l'8 marzo 2011 e l'8 settembre 2011);
- (ii) in relazione al periodo intercorrente tra la Data di Pagamento degli Interessi che cade l'8 settembre 2011 (inclusa) e la Data di Pagamento degli Interessi che cade l'8 marzo 2012 (esclusa), i Titoli matureranno interessi ad un tasso variabile pari al tasso EURIBOR a 6 mesi (l'"**EURIBOR a 6 mesi**") più 0,40 per cento *per annum* (il "**Margine**"), con il limite minimo di zero (fermo restando che tali interessi saranno pagati in anticipo alla Data di Pagamento degli Interessi che cade l'8 marzo 2012); e
- (iii) in relazione al periodo intercorrente tra la Data di Pagamento degli Interessi che cade l'8 marzo 2012 (inclusa) e la Data di Scadenza (esclusa), i Titoli matureranno interessi ad un tasso variabile per ciascun Periodo di Interesse. Con riferimento a ciascun Periodo di Interesse, il tasso di interesse da corrispondersi sui Titoli sarà pari al minore tra:
 - (a) un importo pari alla somma (i) del tasso di interesse (che, a scanso di equivoci, include il Margine) corrisposto sui Titoli in relazione al Periodo di Interesse immediatamente precedente (il "**Tasso di Interesse Precedente**") e (ii) del Margine; e
 - (b) un importo pari alla somma (i) dell'EURIBOR a 6 mesi del relativo Periodo di Interesse e (ii) del Margine, con il limite minimo di zero,

(fermo restando che tali interessi saranno corrisposti in anticipo su base semestrale alle Data di Pagamento degli Interessi che cadono tra il 10 settembre 2012 (incluso) e la Data di Scadenza).

"**Data di Pagamento degli Interessi**" significa 8 marzo 2011, 8 settembre 2011, 8 marzo 2012, 8 settembre 2012, 8 marzo 2013, 8 settembre 2013, 8 marzo 2014, 8 settembre 2014, 8 marzo 2015, 8 settembre 2015, 8 marzo 2016 e la Data di Scadenza.

"**Periodo di Interesse**" significa il periodo che decorre dalla Data di Emissione (inclusa) e che termina alla prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa) e ciascun periodo successivo decorrente da una

Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e che termina alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).

I termini e le condizioni integrali (vale a dire, le Condizioni Generali e Regolamento dei Titoli (di diritto inglese) come previsti dal Prospetto di Base dell'Emittente datato 1 luglio 2009 relativo al suo Programma di Prodotti Strutturati per l'emissione di Obbligazioni, Certificati e Warrants, come integrati dalle Condizioni Specifiche di Emissione previste nel presente Documento di Registrazione) contengono disposizioni concernenti i giorni non lavorativi, le disfunzioni e gli aggiustamenti che potrebbero avere un impatto e sulla tempistica dei calcoli e dei pagamenti relativi ai Titoli.

L'Offerta

I Titoli saranno offerti in Italia esclusivamente in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ivi incluso il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, così come successivamente modificato (il "**Testo Unico della Finanza**"), il Regolamento CONSOB di attuazione dello stesso del 14 maggio 1999, n. 11971, così come successivamente modificato (il "**Regolamento**"), ivi inclusi gli Articoli 9 e 11 del Regolamento, nonché gli Articoli 14, 17 e 18 della Direttiva Prospetti e conformemente alla Nota Informativa.

Il periodo di offerta andrà dal 1 luglio 2010 al 3 settembre 2010 (ad eccezione dell'eventuale offerta fuori sede effettuata nei confronti di investitori che si trovino in Italia, in relazione alla quale il periodo di offerta terminerà il 27 agosto 2010). I Titoli saranno offerti al pubblico nella Repubblica italiana. In relazione alla menzionata offerta, MPSCS agirà in qualità di responsabile del collocamento ai sensi dell'Articolo 93-bis del Testo Unico della Finanza (il "**Responsabile del Collocamento**") e Banca Antonveneta S.p.A. e Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. agiranno in qualità di distributori (i "**Distributori**" e ciascuno di essi, un "**Distributore**"). Agli Investitori Qualificati (così come definiti all'Articolo 100 del Testo Unico della Finanza e l'Articolo 34-ter, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento) potranno ricevere solamente quei Titoli che non siano stati collocati durante l'offerta al pubblico nel relativo periodo di offerta. Il periodo d'offerta potrà essere sospeso in qualsiasi momento. L'offerta sarà per un importo massimo pari a EURO 51.000.000. I Titoli saranno offerti al Prezzo di Emissione (di cui 3,75% è costituito dalla commissione dovuta a MPSCS ed ai Distributori).

Gli investitori potenziali potranno presentare richiesta di sottoscrizione dei Titoli ai Distributori conformemente agli accordi esistenti tra i Distributori e i propri clienti in relazione alla sottoscrizione di titoli in generale. I Titoli saranno resi disponibili secondo la modalità consegna contro pagamento e saranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento da parte dei Distributori.

Il pagamento dei Titoli da parte dei sottoscrittori dovrà essere versato ai Distributori entro e non oltre l'8 settembre 2010 con consegna dei Titoli sui conti dei Sottoscrittori l'8 settembre o in data prossima all'8 settembre.

L'Emittente, si riserva il diritto di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione dei Titoli, per qualsivoglia motivo, in qualsiasi momento alla Data di Emissione, o in data prossima alla stessa, qualora si verificino circostanze che, a discrezione dell'Emittente, potrebbero avere un impatto significativo sull'emissione. Laddove l'Emittente dovesse considerarlo praticabile, il medesimo Emittente si consulterà con MPSCS prima di esercitare il diritto di recedere dall'offerta e/o di cancellare l'emissione dei Titoli. A scanso di equivoci, laddove un potenziale investitore avesse presentato apposita richiesta e l'Emittente avesse esercitato tale facoltà, tale investitore non avrà alcun diritto di sottoscrivere ovvero altrimenti acquistare alcun Titolo. Le offerte saranno soggette alle previsioni sopra riportate. In caso di recesso o cancellazione, MPSCS e/o i Distributori daranno apposita comunicazione agli investitori che abbiano già presentato apposita richiesta con mezzi adeguati (oltre che mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet, se disponibile) e rimborseranno il Prezzo di Offerta ed ogni eventuale commissione già versata dall'investitore senza alcun interesse.

Fattori di Rischio

Il tasso di interesse applicabile ai Titoli è un tasso di interesse fisso (2,75% per anno) per il primo e secondo Periodo di Interesse. Per la durata residua, i Titoli matureranno interessi ad un tasso variabile. I potenziali investitori dovranno essere consapevoli che non può essere garantito che il tasso di interesse variabile pagabile in relazione ai Titoli sia pari o superiore al tasso fisso iniziale (e potrebbe essere significativamente inferiore).

I potenziali investitori, inoltre, dovranno essere consapevoli che, con riferimento al quarto e ai successivi Periodi di Interesse, il tasso di interesse da corrispondersi sui Titoli è limitato al minore tra (i) la somma (x) del Tasso di Interesse Precedente e (y) del Margine e (ii) la somma (x) dell'EURIBOR a 6 mesi del relativo Periodo di Interesse e (y) del Margine, con il limite minimo di zero. Di conseguenza, se l'EURIBOR a 6 mesi dovesse subire incrementi tra un Periodo di Interesse e il successivo, il tasso di interesse da corrispondersi sui Titoli potrebbe non aumentare allo stesso modo. Al contrario, se l'EURIBOR a 6 mesi dovesse subire riduzioni tra un Periodo di Interesse e il successivo, tale circostanza può diminuire il tasso di interesse da corrispondersi sui Titoli.

Qualora i Titoli siano rimborsabili anticipatamente (per motivi dovuti a inadempimento dell'Emittente o illiceità), i portatori di Titoli avranno diritto a ricevere in relazione a ciascun Titolo detenuto dagli stessi un importo pari al valore equo di mercato di tale Titolo (così come calcolato dall'Emittente). Il valore equo di mercato di un Titolo potrebbe essere inferiore rispetto al suo valore nominale corrente (più gli interessi maturati, ove maturati).

I Titoli comportano rischi complessi, che includono, tra gli altri, i rischi di credito, i rischi di tasso di interesse, e/o i rischi politici.

Non è possibile prevedere il prezzo a cui i Titoli saranno negoziati sul mercato o se tale mercato sarà liquido o illiquido. L'Emittente potrà, ma non ha l'obbligo di, acquistare Titoli in qualsiasi momento a qualsiasi prezzo sul libero mercato o mediante gara o trattative private. Qualsiasi Titolo così acquisito potrà essere trattenuto o rivenduto o reso al fine di essere cancellato. Il mercato di Titoli potrà essere limitato e né la Società Emittente né il Distributore intende fornire un mercato per i Titoli. L'unico modo in cui un portatore potrà realizzare un valore da un Titolo prima della sua scadenza consisterà nel venderlo al prezzo di mercato vigente allora per allora che potrebbe essere inferiore al prezzo inizialmente investito.

Nonostante sia stata presentata richiesta per l'ammissione a negoziazione dei Titoli sul Mercato Regolamentato della London Stock Exchange, non si garantisce che i Titoli vengano ammessi a negoziazione né che venga attivato un mercato secondario sulla London Stock Exchange. L'Emittente non fornirà alcun prezzo di vendita/acquisto né nominerà alcun determinatore di prezzo o di mercato. In aggiunta, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**") ha assunto l'impegno nei confronti dell'Emittente di presentare domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema di internalizzazione sistematica denominato "De@IDone Trading" (**DDT**), gestito esclusivamente da MPSCS in qualità di "negoziatore unico".

Conformemente, un investimento nei Titoli è idoneo solo per investitori che (o individualmente o coadiuvati da consulente finanziario competente) sono in grado di valutare il contenuto e i rischi di tale investimento e di sostenere eventuali perdite derivanti dallo stesso.

I livelli e il regime fiscali applicabile ai Titoli e gli eventuali sgravi fiscali potrebbero cambiare in qualsiasi momento. Il valore di eventuali sgravi fiscali dipenderà dalle circostanze individuali degli investitori. La connotazione fiscale e regolamentare dei Titoli potrebbe variare nel corso della durata dei Titoli. Questo potrebbe avere effetti pregiudizievoli sugli investitori.

L'Emittente si riserva la facoltà di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione dei Titoli, per qualsivoglia motivo, in qualsiasi momento, alla Data di Emissione, o in data prossima alla stessa.

Laddove l'Emittente dovesse considerarlo praticabile, il medesimo Emittente si consulterà con MPSCS prima di esercitare il diritto di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione dei Titoli. A scanso di equivoci, laddove un potenziale investitore avesse presentato apposita richiesta e l'Emittente avesse esercitato tale facoltà, tale investitore non avrà alcun diritto di sottoscrivere ovvero altrimenti acquistare alcun Titolo. Ciascun pagamento effettuato da un potenziale investitore in relazione a Titoli non emessi verrà rimborsato, per questo motivo, a tale potenziale investitore. Tuttavia, ci sarà uno sfasamento di tempo nell'esecuzione di tale rimborso, non sarà pagabile alcun interesse in relazione a tali importi e il potenziale investitore potrebbe essere soggetto al rischio di reinvestimento.

Si avvisano i potenziali investitori che MPSCS agisce in molteplici qualità in relazione ai Titoli e pertanto è possibile che sorgano potenziali conflitti di interesse tra gli interessi di MPSCS che agisce in una delle menzionate qualità e gli interessi dei potenziali investitori.

MPSCS agisce in qualità di Responsabile del Collocamento in relazione all'offerta dei Titoli e coordinerà il collocamento dei Titoli tramite i Distributori. MPSCS e i Distributori fanno parte del medesimo gruppo bancario (Gruppo Bancario Montepaschi). Potrebbe sorgere un conflitto tra gli interessi di MPSCS e dei Distributori (da una parte) e gli interessi dei potenziali investitori (dall'altra) in relazione all'emissione e al collocamento dei Titoli. A tal proposito, si avvisano i potenziali investitori che l'Emittente ha convenuto di corrispondere a MPSCS una commissione di gestione e ai Distributori (per il tramite di MPSCS) una commissione di vendita, in ciascun caso calcolate sulla base dell'importo nominale dei Titoli collocati (si veda la sezione "Sottoscrizione e Vendita" per ulteriori dettagli). Si avvisa i potenziali investitori che MPSCS agisce quale controparte del contratto di copertura finanziaria concluso dall'Emittente in relazione ai Titoli e, come tale, può beneficiare di tale accordo.

Con riferimento alla negoziazione dei Titoli tramite DDT, si noti che DDT è gestito esclusivamente da MPSCS e che MPSCS agirà quale negoziatore esclusivo in relazione ad ogni eventuale negoziazione di Titoli tramite DDT (circostanza per cui può derivare un beneficio a MPSCS).

Credit Suisse International ("CSI") agisce quale Agente di Calcolo in relazione ai Titoli. CSI è una società collegata dell'Emittente. Può insorgere un conflitto tra gli interessi di CSI e dell'Emittente (da una parte) e gli interessi degli investitori in Titoli (dall'altra) in relazione ai calcoli effettuati, e alla decisioni adottate, dall'Agente di Calcolo in relazione ai Titoli.

Prima di effettuare una decisione di investimento in relazione ai Titoli, è auspicabile che gli eventuali potenziali investitori consultino i propri consulenti finanziari e fiscali o tutti gli altri consulenti essi ritengano opportuni e esaminino e valutino attentamente tale decisione di investimento alla luce di quanto suddetto nonché alla luce delle circostanze che li riguardano.

SEZIONE DUE

NOTA INFORMATIVA

I termini nelle Condizioni Generali e Regolamento dei Titoli (di diritto inglese) contenute nel Prospetto di Base Principale (di seguito definito) (le “**Condizioni Generali**”) hanno lo stesso significato nel presente documento salvo altrimenti definiti nei Termini Specifici dell’Emissione.

In caso di incongruenze tra i Termini Specifici dell’Emissione e le Condizioni Generali, i Termini Specifici dell’Emissione prevarranno.

DOCUMENTI INCORPORATI MEDIANTE RIFERIMENTO

La presente Nota Informativa dovrebbe essere letta e interpretata conformemente ai seguenti documenti che si intenderanno incorporati al, e facenti parte del, presente Prospetto.

Le seguenti sezioni del Prospetto di Base dell'Emittente datato 1 luglio 2009 relativo al Programma di Prodotti Strutturati per l'emissione di Obbligazioni, Certificati e Warrant che è stato approvato dall'Autorità per la Vigilanza sulle Quotazioni di Borsa nel Regno Unito (il "**Prospetto di Base Principale**") sono incorporati mediante riferimento e formano parte integrante di questo Prospetto:

- (i) Fattori di Rischio (pagine da 16 a 19 incluse);
- (ii) Condizioni Generali e Regolamento dei Titoli (Diritto Inglese) (pagine da 21 a 35 incluse);
- (iii) Sintesi delle Disposizioni relative a Titoli emessi in Forma Globale (pagina 36);
- (iv) Regime fiscale (pagine da 206 a 211 incluse); e
- (v) Informazioni Generali (pagine da 217 a 218).

FATTORI DI RISCHIO

I fattori di rischio descritti nel prosieguo dovrebbero essere letti unitamente ai fattori di rischio esposti alle pagine da 16 a 19 (incluse) del Prospetto di Base Principale e pagina 12 del Documento di Registrazione. Tali fattori di rischio sono fattori di rischio di natura sostanziale per quanto riguarda i Titoli al fine di verificare i rischi di mercato associati agli stessi o che potrebbero avere un impatto sulla capacità dell'Emittente di soddisfare le obbligazioni derivanti dagli stessi.

Il tasso di interesse applicabile ai Titoli è un tasso di interesse fisso (2,75% per anno) per il primo e secondo Periodo di Interesse. Per la durata residua, i Titoli matureranno interessi ad un tasso variabile. I potenziali investitori dovranno essere consapevoli che non può essere garantito che il tasso di interesse variabile pagabile in relazione ai Titoli sia pari o superiore al tasso fisso iniziale (e potrebbe essere significativamente inferiore).

I potenziali investitori, inoltre, dovranno essere consapevoli che, con riferimento al quarto e ai successivi Periodi di Interesse, il tasso di interesse da corrispondersi sui Titoli è limitato al minore tra (i) la somma (x) del Tasso di Interesse Precedente e (y) del Margine e (ii) la somma (x) dell'EURIBOR a 6 mesi del relativo Periodo di Interesse e (y) del Margine, con il limite minimo di zero. Di conseguenza, se l'EURIBOR a 6 mesi dovesse subire incrementi tra un Periodo di Interesse e il successivo, il tasso di interesse da corrispondersi sui Titoli potrebbe non aumentare allo stesso modo. Al contrario, se l'EURIBOR a 6 mesi dovesse subire riduzioni tra un Periodo di Interesse e il successivo, tale circostanza può diminuire il tasso di interesse da corrispondersi sui Titoli.

Qualora i Titoli siano rimborsabili anticipatamente (per motivi dovuti a inadempimento dell'Emittente o illiceità), i portatori di Titoli avranno diritto a ricevere in relazione a ciascun Titolo detenuto dagli stessi un importo pari al valore equo di mercato di tale Titolo (così come calcolato dall'Emittente). Il valore equo di mercato di un Titolo potrebbe essere inferiore rispetto al suo valore nominale corrente (più gli interessi maturati, ove maturati).

I Titoli comportano rischi complessi, che includono, tra gli altri, i rischi di credito, i rischi di tasso di interesse, e/o i rischi politici.

Non è possibile prevedere il prezzo a cui i Titoli saranno negoziati sul mercato o se tale mercato sarà liquido o illiquido. L'Emittente potrà, ma non ha l'obbligo di, acquistare Titoli in qualsiasi momento a qualsiasi prezzo sul libero mercato o mediante gara o trattative private. Qualsiasi Titolo così acquisito potrà essere trattenuto o rivenduto o reso al fine di essere cancellato. Il mercato di Titoli potrà essere limitato e né la Società Emittente né il Distributore intende fornire un mercato per i Titoli. L'unico modo in cui un portatore potrà realizzare un valore da un Titolo prima della sua scadenza consisterà nel venderlo al prezzo di mercato vigente allora per allora, che potrebbe essere inferiore al prezzo inizialmente investito.

Nonostante sia stata presentata richiesta per l'ammissione a negoziazione dei Titoli sul Mercato Regolamentato della London Stock Exchange, non si garantisce che i Titoli vengano ammessi a negoziazione né che venga attivato un mercato secondario sulla London Stock Exchange. L'Emittente non fornirà alcun prezzo di vendita/acquisto né nominerà alcun determinatore di prezzo o di mercato. In aggiunta, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**") ha assunto l'impegno nei confronti dell'Emittente di presentare domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema di internalizzazione sistematica denominato "De@IDone Trading" (**DDT**), gestito esclusivamente da MPSCS in qualità di "negoziatore unico".

Conformemente, un investimento nei Titoli è idoneo solo per investitori che (o individualmente o coadiuvati da consulente finanziario competente) sono in grado di valutare il contenuto e i rischi di tale investimento e di sostenere eventuali perdite derivanti dallo stesso.

I livelli e il regime fiscali applicabile ai Titoli e gli eventuali sgravi fiscali potrebbero cambiare in qualsiasi momento. Il valore di eventuali sgravi fiscali dipenderà dalle circostanze individuali degli investitori. La connotazione fiscale e regolamentare dei Titoli potrebbe variare nel corso della durata dei Titoli. Questo potrebbe avere effetti pregiudizievoli sugli investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione dei Titoli, per qualsivoglia motivo, in qualsiasi momento, alla Data di Emissione, o in data prossima alla stessa. Laddove l'Emittente dovesse considerarlo praticabile, il medesimo Emittente si consulterà con MPSCS prima di esercitare il diritto di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione dei Titoli. A scanso di equivoci, laddove un potenziale investitore avesse presentato apposita richiesta e l'Emittente avesse esercitato tale facoltà, tale investitore non avrà alcun diritto di sottoscrivere ovvero altrimenti acquistare alcun Titolo. Ciascun pagamento effettuato da un potenziale investitore in relazione a Titoli non emessi, verrà rimborsato, per questo motivo a tale potenziale investitore. Tuttavia, ci sarà uno sfasamento di tempo nell'esecuzione di tale rimborso, non sarà pagabile alcun interesse in relazione a tali importi e il potenziale investitore potrebbe essere soggetto al rischio di reinvestimento.

Si avvisano i potenziali investitori che MPSCS agisce in molteplici qualità in relazione ai Titoli e pertanto è possibile che sorgano potenziali conflitti di interesse tra gli interessi di MPSCS che agisca in una delle menzionate qualità e gli interessi dei potenziali investitori.

MPSCS agisce in qualità di Responsabile del Collocamento in relazione all'offerta dei Titoli e coordinerà il collocamento dei Titoli tramite i Distributori. MPSCS e i Distributori fanno parte del medesimo gruppo bancario (Gruppo Bancario Montepaschi). Potrebbe sorgere un conflitto tra gli interessi di MPSCS e dei Distributori (da una parte) e gli interessi dei potenziali investitori (dall'altra) in relazione all'emissione e al collocamento dei Titoli. A tal proposito, si avvisano i potenziali investitori che l'Emittente ha convenuto di corrispondere a MPSCS una commissione di gestione e ai Distributori (per il tramite di MPSCS) una commissione di vendita, in ciascun caso calcolate sulla base dell'importo nominale dei Titoli collocati (si veda la sezione "Sottoscrizione e Vendita" per ulteriori dettagli). Si avvisa i potenziali investitori che MPSCS agisce quale controparte del contratto di copertura finanziaria concluso dall'Emittente in relazione ai Titoli e, come tale, può beneficiare di tale accordo.

Con riferimento alla negoziazione dei Titoli tramite DDT, si noti che DDT è gestito esclusivamente da MPSCS e che MPSCS agirà quale negoziatore esclusivo in relazione ad ogni eventuale negoziazione di Titoli tramite DDT (circostanza per cui può derivare un beneficio a MPSCS).

Credit Suisse International ("CSI") agisce quale Agente di Calcolo in relazione ai Titoli. CSI è una società collegata dell'Emittente. Può insorgere un conflitto tra gli interessi di CSI e dell'Emittente (da una parte) e gli interessi degli investitori in Titoli (dall'altra) in relazione ai calcoli e alla decisioni adottate dall'Agente di Calcolo in relazione ai Titoli.

Prima di effettuare una decisione di investimento in relazione ai Titoli, è auspicabile che gli eventuali potenziali investitori consultino i propri consulenti finanziari e fiscali o tutti gli altri consulenti essi ritengano opportuni e esaminino e valutino attentamente tale decisione di investimento alla luce di quanto suddetto nonché alla luce delle circostanze che li riguardano.

CONDIZIONI SPECIFICHE DELL'EMISSIONE

I Titoli saranno soggetti alle Condizioni Generali e, inoltre, alle disposizioni che seguono (le “**Condizioni Specifiche dell’Emissione**”). In tali Condizioni Generali, il riferimento alle Condizioni Definitive sarà un riferimento alle presenti Condizioni Specifiche dell’Emissione. Nel caso di un’incongruenza o di un conflitto con le Condizioni Generali, le seguenti Condizioni Specifiche dell’Emissione prevarranno.

1	Numero di Serie:	SPLB 2010-1121
2	Numero di <i>Tranche</i> :	Non Applicabile
3	Condizioni Generali e Regolamento applicabile:	Titoli – Diritto inglese
4	Valuta Specificata:	euro
5	Ammontare Nominale Complessivo:	Fino ad un massimo di EURO 51.000.000. L’ammontare finale dei Titoli dipenderà dall’ammontare di Titoli sottoscritti durante il periodo di offerta.
6	Prezzo di Emissione:	100% dell’Importo Nominale Complessivo
7	Taglio:	EURO 1.000
8	Data di Emissione:	8 settembre 2010
9	Data di Scadenza:	8 settembre 2016
10	Base degli Interessi:	I Titoli sono Titoli a Tasso di Interesse Variabile (pagando un Tasso di Interesse Fisso, un Tasso di Interesse Flottante o un Tasso di Interesse Variabile a seconda del Periodo di Interesse, come specificato ulteriormente nel prosieguo).
11	Base del Sovrapprezzo:	Non Applicabile
12	Base del Rimborso:	Rimborso alla pari (secondo quanto previsto dal paragrafo 19 - Importo del Rimborso Anticipato).
13	Opzioni Put/Call:	Non Applicabile

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI

14	Disposizioni relative al Tasso di Interesse Fisso	Applicabili in relazione al periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Data di Pagamento che cade l’8 settembre 2011 (esclusa)
	(i) Tasso di Interesse:	2,75% <i>per annum</i>
	(ii) Data di Decorrenza degli Interessi:	Data di Emissione
	(iii) Data(e) di Pagamento degli Interessi:	8 marzo 2011 e 8 settembre 2011
	(iv) Importo della Cedola Fissa:	Non Applicabile
	(v) <i>Broken Amount</i> :	Non Applicabile
	(vi) Frazione per il Conteggio dei Giorni Rilevanti	<i>Actual/Actual – ICMA</i> (Senza aggiustamenti)
	(vii) Data di Determinazione:	Data di Decorrenza degli Interessi, 8 marzo

		2011 e 8 settembre 2011
	(viii) Altre condizioni relative al metodo di calcolo degli interessi per i Titoli a Tasso Fisso:	Non Applicabile
15	Disposizioni relative al Tasso di Interesse Flottante	Applicabile in relazione al periodo dalla Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) che cade l'8 settembre 2011 fino alla Data di Pagamento degli Interessi che cade l'8 marzo 2012 (esclusa).
	(i) Periodo/i Specifico/i/Data di Pagamento degli Interessi:	8 marzo 2012
	(ii) Data di Decorrenza degli Interessi:	8 settembre 2011
	(iii) Convezione del Giorno Lavorativo:	In relazione al pagamento degli interessi si applica la Condizione Generale 6(f).
	(iv) Centro/i d'Affari:	Londra
	(v) Opzione di Tasso Flottante:	
	- Opzione di Tasso Flottante:	<p>“EUR-EURIBOR-Reuters” significa che il tasso per un determinato Periodo di Interesse sarà il tasso per depositi in euro nel periodo della Scadenza Designata rilevato alla pagina Reuters EURIBOR01 alle 11:00 antimeridiane, fuso orario di Bruxelles, il secondo Giorno di Regolamento <i>TARGET</i> antecedente il primo giorno del relativo Periodo di Interesse.</p> <p>Qualora la pagina Reuters EURIBOR01 (o l'eventuale ulteriore pagina o servizio che possa essere equivalente a, o possa sostituire, tale pagina), non rilevi tale tasso, l'Agente di Calcolo richiederà alle Banche di Riferimento approssimativamente alle ore 11:00 antimeridiane, fuso orario di Bruxelles, di fornire le quotazioni di tale tasso. Se verranno fornite almeno due quotazioni, il tasso per il relativo Periodo di Interesse sarà pari alla media aritmetica di tali quotazioni. Se verranno invece fornite meno di due quotazioni, il tasso sarà pari alla media aritmetica dei tassi quotati dalle principali banche dell'Euro-zona, selezionate dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 11:00 antimeridiane, fuso orario di Bruxelles.</p>
	- Scadenza Designata:	6 mesi
	- Banche di Riferimento:	Tre banche principali nel mercato

	interbancario della zona Euro che sono state incluse nel “Gruppo di Banche di Riferimento” che quotano il tasso Euribor sulla Pagina Reuters EURIBOR01 all'ultimo giorno in cui tale tasso è apparso su tale pagina, come selezionate dall'Agente di Calcolo.
- Giorno di Regolamento TARGET:	Qualsiasi giorno in cui TARGET (il sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer) è aperto.
- Schermo Reuters:	La pagina elettronica così denominata sul servizio Reuters, o eventuali fonti di rilevazione sostitutive.
- Fonte di Rilevazione Sostitutiva:	<p>Con riferimento a qualsivoglia pagina elettronica, ad altra fonte pubblicata, ad un venditore o fornitore di informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 la pagina elettronica sostitutiva, l'altra fonte pubblicata, il venditore o fornitore di informazioni ufficialmente designati dallo sponsor della pagina o della fonte originale; o 2 qualora lo sponsor non abbia ufficialmente designato una pagina elettronica, un'altra fonte pubblicata, un venditore o fornitore di informazioni sostitutivi (a seconda del caso), la pagina elettronica sostitutiva, l'altra fonte pubblicata, il venditore o fornitore di informazioni (qualora diversi dallo sponsor), <p>che saranno determinati dall'Agente di Calcolo.</p>
- Ammontare Rappresentativo:	In qualsiasi data, il Valore Nominale Complessivo dei Titoli in essere a quella data.
(vi) Margine/i:	+ 0,40 per cento <i>per annum</i>
(vii) Tasso di Interesse Minimo:	Zero per cent. <i>per annum</i>
(viii) Tasso di Interesse Massimo:	Non Applicabile
(ix) Frazione per il Conteggio dei Giorni Rilevanti	Actual/Actual – ICMA (Senza aggiustamenti)
(x) Data di Determinazione:	Data di Decorrenza del Tasso di Interesse e Data di Pagamento degli Interessi
(xi) Moltiplicatore di Tasso:	Non applicabile
(xii) Previsioni di salvaguardia, previsioni di arrotondamento, denominatore ed eventuali ulteriori previsioni relativi al	Non applicabile

metodo di calcolo degli interessi dei Titoli a Tasso Flottante, se diverse da quelle previsti nelle presenti Condizioni.

- 16 **Disposizioni relative al Tasso di Interesse Variabile**
- Applicabile in relazione al periodo dalla Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) che cade l'8 marzo 2012 fino alla Data di Scadenza (esclusa).
- (i) Tasso di Interesse Variabile:
- Il Tasso di Interesse Variabile applicabile ai Titoli per ciascun Periodo di Interesse sarà limitato al minore tra:
- (a) la somma dei seguenti importi: (i) il Tasso di Interesse Precedente; e (y) il Margine; e
 - (b) con il limite minimo di zero, il Tasso di Interesse determinato ai sensi delle previsioni del paragrafo 16 (ii) (*Tasso Flottante*) che segue, che, a scanso di equivoci, sarà pari alla somma dell'EURIBOR a 6 mesi applicabile al relativo Periodo di Interesse e il Margine,
- come determinato dall'Agente di Calcolo,
- "Margine"** ha il significato attribuito a tale termine nel paragrafo 16(ii) (*Tasso Flottante*); e
- "Tasso di Interesse Precedente"** significa il Tasso di Interesse determinato in relazione al Periodo di Interessi immediatamente precedente.
- (ii) Tasso di Interesse Variabile:
- Opzione Tasso di Interesse Fisso:
- "EUR-EURIBOR-Reuters"** significa che il tasso per un determinato Periodo di Interesse sarà il tasso per depositi in euro nel periodo della Scadenza Designata rilevato alla pagina Reuters EURIBOR01 alle 11:00 antimeridiane, fuso orario di Bruxelles, il secondo Giorno di Regolamento *TARGET* antecedente il primo giorno del relativo Periodo di Interesse.
- Qualora la pagina Reuters EURIBOR01 (o l'eventuale ulteriore pagina o servizio che possa essere equivalente a, o possa sostituire, tale pagina), non rilevi tale tasso, l'Agente di Calcolo richiederà alle Banche di Riferimento approssimativamente alle ore 11:00 antimeridiane, fuso orario di Bruxelles, di fornire le quotazioni di tale tasso. Se

verranno fornite almeno due quotazioni, il tasso per il relativo Periodo di Interesse sarà pari alla media aritmetica di tali quotazioni. Se verranno invece fornite meno di due quotazioni, il tasso sarà pari alla media aritmetica dei tassi quotati dalle principali banche dell'Euro-zona, selezionate dall'Agente di Calcolo approssimativamente alle ore 11:00 antimeridiane, fuso orario di Bruxelles.

- Scadenza Designata: 6 mesi
 - Banche di Riferimento: Tre banche principali nel mercato interbancario della zona Euro che sono state incluse nel "Gruppo di Banche di Riferimento" che quotano il tasso Euribor sulla Pagina Reuters EURIBOR01 all'ultimo giorno in cui tale tasso è apparso su tale pagina, come selezionate dall'Agente di Calcolo.
 - Giorno di Regolamento TARGET: Qualsiasi giorno in cui TARGET è aperto (il sistema Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer).
 - Schermo Reuters: La pagina elettronica così denominata sul servizio Reuters, o eventuali fonti di rilevazione sostitutive.
 - Fonte di Rilevazione Sostitutiva: Con riferimento a qualsivoglia pagina elettronica, ad altra fonte pubblicata, ad un venditore o fornitore di informazioni:
 - (i) la pagina elettronica sostitutiva, l'altra fonte pubblicata, il venditore o fornitore di informazioni ufficialmente designati dallo sponsor della pagina o della fonte originale; o
 - (ii) qualora lo sponsor non abbia ufficialmente designato una pagina elettronica, un'altra fonte pubblicata, un venditore o fornitore di informazioni sostitutive (a seconda del caso), la pagina elettronica sostitutiva, l'altra fonte pubblicata, il venditore o fornitore di informazioni (qualora diversi dallo sponsor), che saranno determinati dall'Agente di Calcolo.
 - Ammontare Rappresentativo: In qualsiasi data, il Valore Nominale Complessivo dei Titoli in essere a quella data.
- (iii) Margine +0,40% *per annum*

(iv) Tasso di Interesse Minimo:	Zero per cent. <i>per annum</i>
(v) Tasso di Interesse Massimo:	Non Applicabile
(vi) Data di Decorrenza del Tasso di Interesse:	8 marzo 2012
(vii) Data/e di Pagamento degli Interessi:	8 settembre 2012, 8 marzo 2013, 8 settembre 2013, 8 marzo 2014, 8 settembre 2014, 8 marzo 2015, 8 settembre 2015, 8 marzo 2016 e la Data di Scadenza.
(viii) Convezione del Giorno Lavorativo:	In relazione al pagamento degli interessi si applica la Condizione Generale 6(f).
(ix) Centro/i d'Affari:	Londra
(x) Frazione del Conteggio dei Giorni:	Actual/Actual – ICMA (Senza aggiustamenti)
(xi) Data di Determinazione:	Data di Decorrenza del Tasso di Interesse e Data di Pagamento degli Interessi

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO

17	Importo del Rimborso:	L'Importo del Rimborso relativo a ciascun Titolo sarà pari al 100% del Taglio Specificato.
18	Valuta della Liquidazione	La Valuta Specificata
19	Importo del Rimborso Anticipato:	Come disposto nelle Condizioni Generali.

DISPOSIZIONI GENERALI

20	Forma dei Titoli:	
	(i) Tipologia:	Titoli al Portatore
	(ii) Titolo Globale o Certificato:	Titolo Globale
	(iii) Esenzione TEFRA Applicabile:	Non Applicabile
21	Centro/i Finanziario/i:	Londra
22	Quotazione e Ammissione alla Negoziazione:	
	(i) Borsa(e) Valori cui sarà inizialmente presentata domanda di quotazione dei Titoli: <i>(Successivamente sarà possibile presentare domanda presso altra(e) Borsa(e) Valori)</i>	London Stock Exchange
	(ii) Ammissione alla Negoziazione:	Sarà presentata richiesta alla London Stock Exchange per l'ammissione a negoziazione dei Titoli sul Mercato Regolamentato della London Stock Exchange a decorrere dalla Data di Emissione. Nonostante quanto sopra riportato, non si garantisce che i Titoli siano ammessi a negoziazione né che possa effettivamente svilupparsi un mercato secondario attivo per i Titoli, anche se ammessi a negoziazione sul menzionato Mercato Regolamentato. In aggiunta, MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (" MPSCS ") ha assunto

l'impegno nei confronti dell'Emittente di presentare domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema di internalizzazione sistematica denominato "De@IDone Trading" ("DDT"), gestito esclusivamente da MPSCS in qualità di "negoziatore unico". Non si garantisce che i Titoli siano ammessi a negoziazione come sopra descritto alla Data di Emissione ovvero ad altra diversa data successiva.

Non appena ammessi a negoziazione sul DDT, ai sensi delle relative previsioni regolamentari, MPSCS darà esecuzione agli ordini di acquisto e di vendita relativi ai Titoli impartiti dai clienti dei Distributori. Nel caso in cui i Titoli non fossero ammessi a negoziazione ovvero fino a quando i medesimi Titoli non saranno ammessi a negoziazione sul DDT, MPSCS si impegna a negoziare, per proprio conto, gli ordini relativi ai Titoli impartiti dai clienti dei Distributori.

Si darà esecuzione agli ordini di acquisto e vendita sul DDT in conformità alle regole operative del DDT come pubblicate sul sito internet www.mpsc Capitalservices.it. Il sito internet pubblicherà inoltre le informazioni relative all'ammissione a negoziazione dei Titoli.

23	Codici di Sicurezza:	
	ISIN Code:	XS0517046222
	Common Code:	051704622
24	Liquidazione e Negoziazione:	
	Sistema(i) di Liquidazione e Regolamento:	Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, S.A., Luxembourg
	Ulteriore(i) Sistema(i) di Liquidazione e Regolamento:	I Titoli potranno essere liquidati anche tramite il conto di corrispondenza di Monte Titoli S.p.A.
	Consegna dei Titoli:	Consegna contro Pagamento
25	Agenti:	
	Agente di Calcolo:	Credit Suisse International One Cabot Square London E14 4QJ
	Agente Fiscale:	The Bank of New York Mellon, tramite la propria succursale di Londra One Canada Square London E14 5AL
	Agenti per i Pagamenti:	The Bank of New York Mellon, tramite la

		propria succursale di Londra One Canada Square London E14 5AL
26	Dealer:	Credit Suisse International One Cabot Square London E14 4QJ
27	Procedure ulteriori adottabili solo subordinatamente all'approvazione tramite Delibera Straordinaria:	Non Applicabile
28	Quotidiano Specificato ai fini degli avvisi ai Portatori dei Titoli:	Non Applicabile
29	Disposizioni Ulteriori:	A scanso di equivoci, si precisa che, quando i Titoli sono detenuti nella forma di un Titolo Globale, il "valore nominale in essere" del Titolo sarà pari al valore nominale in essere del Titolo Globale e gli interessi sui Titoli saranno calcolati ai sensi della Condizione Generale 4(f) su tale base.

LIQUIDAZIONE E REGOLAMENTO

I Titoli saranno liquidati tramite Euroclear and Clearstream, Luxembourg. Il *Common Code* e l'*International Securities Identification Number* (ISIN) sono indicati nelle Condizioni Specifiche dell'Emissione.

REGIME FISCALE

Le indicazioni di seguito riportate sono una sintesi del regime di imposta sostitutiva applicabile ai Titoli in taluni stati sulla base della legislazione fiscale vigente, da intendersi come un'informazione generale rivolta ai portatori dei Titoli. Non riguardano altre fattispecie fiscali salvo quanto altrimenti specificato. Gli investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare tutte le conseguenze fiscali che possono derivare dall'essere titolari dei Titoli.

REGIME FISCALE NEL REGNO UNITO

Purché l'Emittente continui a rimanere una banca ai sensi della sezione 991 dell'*Income Tax Act* del 2007 (l'**Act**), e purché gli interessi sui Titoli siano corrisposti durante il corso delle attività ordinarie ai sensi della sezione 878 dell'Act, l'Emittente avrà il diritto di versare i pagamenti degli interessi derivanti dai Titoli senza ritenute o detrazioni dovute a, o in forza di, norme fiscali del Regno Unito.

I pagamenti degli interessi derivanti dai Titoli potranno essere versati senza ritenute o detrazioni dovute a, o in forza di, norme fiscali del Regno Unito anche qualora i Titoli siano quotati su "una borsa valori riconosciuta" ai sensi della sezione 1005 dell'Act.

I pagamenti degli interessi derivanti dai Titoli potranno essere versati senza ritenute o detrazioni dovute a, o in forza di, norme fiscali del Regno Unito anche qualora i pagamenti degli interessi derivanti dai Titoli siano corrisposti a soggetti che appartengono al Regno Unito ai fini fiscali e qualora, nel momento in cui il pagamento è effettuato, l'Emittente ragionevolmente ritenga (e gli eventuali soggetti a cui o tramite i quali gli interessi siano versati ragionevolmente ritengano) che il beneficiario è soggetto all'imposta sugli utili delle società commerciali nel Regno Unito per quanto riguarda il pagamento degli interessi; purché l'HM Revenue & Customs non abbia dato istruzioni (in circostanze ove sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la suddetta esenzione non sia disponibile in relazione a tale pagamento degli interessi nel momento in cui il pagamento era stato effettuato) che il pagamento degli interessi sia soggetto a ritenuta fiscale.

I pagamenti degli interessi derivanti dai Titoli potranno essere corrisposti senza ritenute o detrazioni dovute a, o in forza di, norme fiscali del Regno Unito anche qualora la durata dei Titoli sia inferiore a 365 giorni.

Negli altri casi, deve generalmente essere trattenuta una determinata somma dai pagamenti degli interessi derivanti dai Titoli emessi dall'Emittente ai fini dell'imposta sugli utili delle società commerciali ad un tasso di base (attualmente 20%). Tuttavia, ove l'applicabile trattato sulla doppia imposizione preveda un tasso inferiore di trattenuta d'imposta (o che non venga applicata alcuna trattenuta) in relazione ad un Portatore dei Titoli, l'HM Revenue & Customs ha la facoltà di rilasciare all'Emittente autorizzazione a corrispondere i pagamenti degli interessi ai Portatori dei Titoli senza trattenute fiscali (o ad applicare agli interessi versati ritenute fiscali al tasso previsto nel relativo trattato sulla doppia imposizione).

I Portatori dei Titoli che sono persone fisiche sono invitati a rilevare che l'HM Revenue & Customs ha l'autorità di ottenere informazioni (ivi incluse, il nome e l'indirizzo dei beneficiari degli interessi) da qualsivoglia soggetto nel Regno Unito che effettua il versamento degli interessi o che percepisce gli interessi a beneficio di una persona fisica. L'HM Revenue & Customs ha inoltre il potere di ottenere

informazioni da qualsivoglia altro soggetto nel Regno Unito che versi importi pagabili in sede di rimborso di un Titolo, che sia un Titolo che abbia subito uno sconto rilevante ai fini dell'*Income Tax (Trading and Other Income) Act* del 2005, a, o percepisca tali importi a beneficio di, una persona fisica. Tali informazioni potranno includere il nome e l'indirizzo del beneficiario dell'ammontare pagabile in sede di rimborso. Qualsiasi informazione ottenuta può, in talune circostanze, essere scambiata dall'HM Revenue & Customs con le autorità fiscali della giurisdizione in cui il Portatore dei Titoli è residente a fini fiscali.

REGIME FISCALE ITALIANO

Le indicazioni di seguito riportate rappresentano una sintesi delle leggi e della prassi correnti in Italia riguardo al regime fiscale applicabile ai Titoli. Le dichiarazioni riportate di seguito relative al regime fiscale si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data della Nota Informativa e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. La sintesi che segue non intende offrire un quadro esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Titoli e non intende descrivere le conseguenze fiscali applicabili a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare tutte le conseguenze fiscali che possono derivare dall'essere titolari dei Titoli.

Regime fiscale dei Titoli

Il Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato (il "**Decreto 239**"), disciplina il regime applicabile al trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra l'importo di rimborso e il prezzo di emissione), derivanti da Titoli che ricadono nella definizione di obbligazioni (*bonds*) o titoli simili alle obbligazioni (*debentures similar to bonds*) emessi, *inter alia*, da emittenti non residenti in Italia.

A tali fini, i titoli simili alle obbligazioni sono definite quali titoli che incorporano un obbligo incondizionato di pagamento, alla scadenza, di un importo non inferiore al loro valore nominale (prevedendo o meno pagamenti interni) e che non conferiscono diritto, a direttamente o indirettamente, partecipare alla gestione della relativa emittente o dell'attività in relazione alla quale essi sono stati emessi né nessun tipo di controllo sulla gestione.

Portatori dei Titoli residenti in Italia

Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito – si veda "Tassazione delle plusvalenze" nel prosieguo); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non svolga attività commerciale; o (iv) un investitore esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche Italiane, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli, maturati durante il periodo di possesso dei Titoli sono soggetti ad un'imposta, chiamata "imposta sostitutiva", del 12,5%. Qualora il Portatore dei Titoli di cui ai precedenti punti (i) e (iii) svolga un'attività commerciale alla quale i Titoli sono connessi, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è una società o un ente commerciale simile o una dipendenza stabile in Italia di una società estera alla quale i Titoli siano effettivamente connessi ed i Titoli sono depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggette al regime fiscale generale italiano applicabile alle società ("IRES", del 27,5%) e, in talune circostanze, in relazione alla natura del

Portatore dei Titoli, all'imposta regionale sulle attività produttive ("IRAP" generalmente del 3,9%, anche se maggiorazioni regionali potrebbero essere applicabili).

Ai sensi dell'attuale regime previsto dal Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E, i pagamenti degli interessi relativi ai Titoli, corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato o integrato, e ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi a carico dei fondi immobiliari di investimento. Tuttavia, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto un'imposta patrimoniale dell'1% sul valore netto dei fondi di investimento immobiliare, ove (i) non sia previsto che le loro quote siano quotate su mercati regolamentati e (ii) il loro capitale sia inferiore a Euro 400.000.000, se: (a) ci siano meno di 10 portatori di quote, o (b) i fondi siano riservati ad investitori istituzionali o se le loro quote siano detenute per più dei 2/3 da persone fisiche, *trust* o altre entità o società riconducibili a persone fisiche.

Se l'investitore è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il "**Fondo**") ovvero una SICAV ed i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati, durante il periodo di possesso, i Titoli non saranno soggetti all'imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo o SICAV maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc* pari al 12,5%.

Se il Portatore dei Titoli residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva pari all'11%.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, Società di intermediazione mobiliare ("**SIM**"), società fiduciarie, Società di gestione del risparmio (SGR), intermediari finanziari ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un "**Intermediario**").

Affinché un Intermediario possa avere la facoltà di applicare l'imposta sostitutiva, deve (i) essere (a) residente in Italia o (b) non residente in Italia, con una dipendenza stabile in Italia o (c) un'entità o società non residente in Italia che agisce mediante un sistema di gestione centralizzata dei titoli e direttamente collegata al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze Italiano che ha nominato un rappresentante italiano ai fini del Decreto 239; e (ii) intervenire, in ogni caso, nella raccolta degli interessi o nel trasferimento dei Titoli. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei Titoli si intende ogni cessione o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei relativi Titoli o il mutamento dell'Intermediario presso cui i Titoli sono depositati.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni ente che paghi interessi al Portatore dei Titoli. Qualora gli interessi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non siano incassati mediante un intermediario o altra entità che versa gli interessi e pertanto non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, i suddetti beneficiari residenti in Italia elencati ai punti da (i) a (iv) saranno obbligati ad includere gli interessi e gli altri proventi nella loro dichiarazione dei redditi annuale e ad assoggettare gli stessi all'imposta sostitutiva al tasso del 12,5%.

Rimborso Anticipato

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora i Titoli con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, i Portatori dei Titoli residenti in Italia saranno tenuti a pagare, mediante l'applicazione di un'apposita ritenuta fiscale

da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto dei Titoli, un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato. Secondo un'interpretazione della legislazione fiscale italiana, la summenzionata maggiorazione del 20% potrebbe essere dovuta anche in caso di acquisto dei Titoli da parte dell'emittente con successiva estinzione degli stessi prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione.

Portatori dei Titoli non residenti in Italia

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta dal Portatore dei Titoli non residente in Italia sui pagamenti di interessi o premi relativi ai Titoli, a condizione che, se i Titoli sono detenuti in Italia, tale Portatore dei Titoli dichiari di non essere residente in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita, dal rimborso anticipato o dal rimborso dei Titoli dovrebbero concorrere a determinare il reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione allo "status" del Portatore dei Titoli, anche come valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o da un similare ente commerciale (ivi incluse le dipendenze stabili in Italia di soggetti esteri alle quali i Titoli sono connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Titoli sono connessi.

Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è una persona fisica che non detiene Titoli connessi all'esercizio di un'attività d'impresa, le plusvalenze realizzate da tale Portatore dei Titoli in occasione della vendita, del rimborso anticipato o del rimborso dei Titoli dovrebbero essere soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. In talune circostanze, gli investitori possono compensare le minusvalenze con le plusvalenze. Questa norma è applicabile anche a talune altre entità che detengono Titoli.

Con riferimento all'applicabilità dell'imposta sostitutiva, coloro che sono tenuti ad effettuare il pagamento delle imposte possono farlo scegliendo uno dei seguenti tre regimi di seguito descritti.

1. Secondo il "regime della dichiarazione" (*tax declaration*), che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti in Italia che non svolgono una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata cumulativamente su base annua sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dal Portatore dei Titoli persona fisica residente in Italia che possieda i Titoli non in connessione con un'attività di impresa in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Titoli effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali soggetti residenti in Italia che detengono i Titoli non in connessione con un'attività di impresa sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva su tali plusvalenze, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.
2. Alternativamente al regime della dichiarazione, i Portatori dei Titoli persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato" previsto dall'Articolo 6 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come successivamente modificato, il "**Decreto 461**"). Tale tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) i Titoli siano in custodia presso una banca italiana, una SIM o un determinato intermediario finanziario autorizzato; e che (ii) il relativo Portatore dei Titoli abbia tempestivamente dichiarato per iscritto di voler adottare il regime

del "risparmio amministrato". Il depositario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita, del rimborso anticipato o del rimborso dei Titoli, (nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del proprio mandato), al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere il relativo importo alle autorità fiscali italiane per conto del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, trattenendone il corrispondente ammontare dai proventi da essere accreditati al Portatore dei Titoli, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dal Portatore dei Titoli stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, il Portatore dei Titoli non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

3. Le plusvalenze realizzate o maturate da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito" (regime previsto dall'Articolo 7 del Decreto 461), saranno incluse nel calcolo dell'aumento annuale di valore del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito il Portatore dei Titoli non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un Fondo, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette all'imposta sostitutiva del 12,5%.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette all'imposta sostitutiva dell'11%.

Portatori dei Titoli non residenti in Italia

Le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia derivanti dalla vendita, dal rimborso anticipato o dal rimborso di Titoli non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Titoli (i) siano trasferiti in un mercato regolamentato, o (ii) se non trasferiti, non siano detenuti in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262 ("Decreto n. 262"), convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:

- (i) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; e
- (ii) i trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado o gli affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di

fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% sul valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000; e

- (iii) qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% sull'intero valore della successione o donazione.

Tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del Decreto Legge 31 Dicembre 2007 n. 248 ("**Decreto 248**"), convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 51 del 29 febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo 21 Novembre 1997, n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di strumenti finanziari sono soggetti all'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate sono soggette all'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate sono soggette all'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva Europea sul Risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio ("**Direttiva Europea sul Risparmio**"), ivi incluse, dall'1 gennaio 2010, il Belgio, ciascuno Stato Membro, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 15 settembre 2008, la Commissione Europea ha trasmesso una relazione al Consiglio dell'Unione Europea sul funzionamento della Direttiva Europea sul Risparmio, che includeva la raccomandazione della Commissione in merito all'esigenza di apportare modifiche alla Direttiva. Il 13 novembre 2008, la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifiche alla direttiva più articolata che includeva un certo numero di suggerimenti. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione modificata della proposta il 24 aprile 2009. Qualora tali modifiche della Direttiva siano implementate, esse potrebbero modificare o ampliare la portata degli obblighi descritti sopra.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 ("**Decreto n. 84**"). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi dei pagamenti degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti per i pagamenti qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Queste informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.

SOTTOSCRIZIONE E VENDITA

I Titoli possono essere offerti in Italia esclusivamente ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili, ivi incluso il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**Testo Unico della Finanza**"), la normativa attuativa dello stesso contenuta nel Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato (il "**Regolamento**"), ivi inclusi gli Articoli 9 e 11 del Regolamento, nonché gli Articoli 14, 17 e 18 della Direttiva Prospetti e la presente Nota Informativa.

Si riportano di seguito i principali termini di offerta.

Distributori:

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPSCS**"), con sede sociale in Via L. Pancaldo 4, Firenze, ed uffici in viale Mazzini 23, Siena, Italia, agirà quale responsabile del collocamento ai sensi dell'articolo 93-*bis* del Testo Unico della Finanza.

Banca Antonveneta S.p.A.

Piazzetta Turati 2

35131 Padova

Italia

Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A.

Via Carso 15

13900 Biella

Italia

agiranno in qualità di distributori dei Titoli (i "**Distributori**" e, ciascuno di essi, un "**Distributore**").

I Titoli saranno collocati in Italia senza alcun impegno di sottoscrizione a fermo da parte di MPSCS e/o dei Distributori. Non è stato assunto alcun impegno da alcun soggetto terzo per garantire la sottoscrizione dei Titoli.

Periodo di Offerta:

Dal 1 luglio 2010 al 3 settembre 2010 (ad eccezione dell'eventuale offerta fuori sede effettuata nei confronti di investitori che si trovino in Italia, in relazione alla quale il periodo di offerta terminerà il 27 agosto 2010).

I Titoli saranno indistintamente offerti al pubblico nella Repubblica italiana per il tramite dei Distributori. Gli Investitori Qualificati, come definiti ai sensi dell'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dell'Articolo 34-*ter*, primo comma, lettera b) del Regolamento) potranno ricevere solamente quei Titoli che non siano stati collocati durante l'offerta al pubblico durante il relativo periodo di offerta. Il periodo di offerta può essere sospeso in ogni momento. Inoltre, MPSCS avrà la facoltà di interrompere in anticipo l'offerta nel caso in cui le richieste ricevute esauriscano l'intero importo dei Titoli offerti. L'eventuale comunicazione di chiusura anticipata del periodo di offerta sarà data agli investitori mediante un comunicato da pubblicarsi sui siti internet dell'Emittente, di MPSCS e dei Distributori.

Prezzo di Emissione:	I Titoli sono offerti al Prezzo di Emissione (di cui 3,75% rappresenta la commissione dovuta a MPSCS e i Distributori).
Importo dell'Offerta:	<p>Fino ad un massimo di EURO 51.000.000.</p> <p>L'importo finale dei Titoli dipenderà dall'importo dei Titoli che saranno sottoscritti durante il periodo di offerta.</p> <p>Si precisa che l'importo finale dei Titoli da emettersi alla Data di Emissione sarà pubblicata sui siti internet, rispettivamente, dell'Emittente e di MPSCS alla, o in prossimità della, Data di Emissione.</p>
Richieste:	<p>Non è previsto alcun ammontare minimo per formulare una richiesta di sottoscrizione. L'ammontare massimo del lotto di acquisto dipenderà esclusivamente dalla disponibilità di Titoli al momento della presentazione della richiesta di sottoscrizione.</p> <p>Non è previsto alcun criterio predefinito di ripartizione. I Distributori comunque adotteranno criteri di ripartizione tali da assicurare un trattamento paritario di tutti i potenziali investitori. Tutti i Titoli che saranno richiesti per il tramite dei Distributori durante il periodo di offerta saranno assegnati fino alla concorrenza dell'importo massimo di offerta.</p> <p>I Potenziali investitori possono presentare la richiesta di sottoscrizione ai Distributori ai sensi degli accordi eventualmente esistenti tra il relativo Distributore e la propria clientela con riferimento, in generale, alla sottoscrizione di valori mobiliari. Non sarà richiesto agli investitori di sottoscrivere alcun accordo negoziale avente ad oggetto la sottoscrizione dei Titoli direttamente con l'Emittente.</p> <p>Gli investitori riceveranno apposita comunicazione da parte dei Distributori circa il lotto assegnato. Le negoziazioni potranno iniziare a partire dalla Data di Emissione.</p>
Pagamento e consegna:	<p>I Titoli saranno resi disponibili secondo la modalità consegna a fronte di pagamento e saranno emessi alla Data di Emissione a fronte del pagamento effettuato da parte di ciascun Distributore.</p> <p>Eventuali pagamenti relativi ai Titoli dovuti da parte degli investitori dovranno essere effettuati al relativo Distributore entro l'8 settembre 2010, sulla base delle istruzioni impartite dal medesimo Distributore.</p> <p>L'Emittente prevede che i Titoli siano consegnati per il tramite del relativo Distributore ai relativi sottoscrittori mediante registrazioni contabili sui relativi conti titoli alla, o in prossimità della, data dell'8 settembre 2010 aperti presso gli intermediari autorizzati a partecipare ai relativi sistemi di gestione accentrata di valori mobiliari.</p>

Commissioni:

Alla Data di Emissione l'Emittente corrisponderà a (i) MPSCS una commissione di gestione pari allo 0,75% del valore nominale dei Titoli collocati e (ii) ai Distributori (per il tramite di MPSCS) una commissione di vendita pari al 3,00% del valore nominale dei Titoli collocati.

L'Emittente non è al corrente di eventuali spese o imposte eventualmente dovute dal sottoscrittore.

Per eventuali dettagli sul prezzo di offerta, ivi incluse le commissioni dovute a MPSCS e ai Distributori, si prega di consultare la sezione intitolata "Prezzo di Offerta".

Le eventuali imposte dovute in relazione alla sottoscrizione, trasferimento, acquisto o detenzione di Titoli saranno ad esclusivo carico del relativo investitore e a tal riguardo l'Emittente non assume alcuna obbligazione. Gli investitori dovrebbero richiedere apposita consulenza fiscale ai propri consulenti per determinare il regime fiscale applicabile alla loro particolare situazione.

Per eventuali dettagli sul regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica italiana, si prega di consultare la sezione "Regime fiscale – Regime fiscale italiano" che precede.

Facoltà dell'Emittente di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione:

L'Emittente si riserva la facoltà di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione dei Titoli per qualsivoglia ragione in occasione di, o prima della, Data di Emissione. Laddove l'Emittente dovesse considerarlo praticabile, il medesimo Emittente si consulterà con MPSCS prima di esercitare il diritto di recedere dall'offerta e/o cancellare l'emissione dei Titoli.

A scanso di equivoci, laddove un potenziale investitore avesse presentato apposita richiesta e l'Emittente avesse esercitato tale facoltà, tale investitore non avrà alcun diritto di sottoscrivere ovvero altrimenti acquistare alcun Titolo.

Le offerte saranno soggette alle previsioni sopra riportate. In caso di recesso o cancellazione, MPSCS e/o i Distributori daranno apposita comunicazione agli investitori che abbiano già presentato apposita richiesta con mezzi adeguati (oltre che mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet, se disponibile) e rimborseranno il Prezzo di Offerta ed ogni eventuale commissione già versata dall'investitore senza alcun interesse.

Notifica:

E' stato richiesto alla Autorità per la Vigilanza sulle Quotazioni di Borsa nel Regno Unito di fornire alla competente autorità italiana un certificato di approvazione ai sensi del quale si attesti che il Prospetto è stato redatto ai sensi della Direttiva Prospetti.

In mancanza della registrazione dell'offerta dei Titoli ai

sensi della legislazione italiana in materia finanziaria, i Titoli non saranno offerti, venduti o consegnati né saranno distribuite copie del Prospetto ovvero di ulteriore materiale di offerta relativo ai Titoli, eccezione fatta per le offerte, vendite e consegne ovvero per la distribuzione del materiale:

- (i) ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'Articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") e l'Articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato (il "**Regolamento 11971**"); ovvero
- (ii) nelle altre circostanze in cui sia prevista una esenzione dalle disposizioni in tema di offerta pubblica ai sensi dell'Articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dell'Articolo 34-ter del Regolamento 11971.

Le eventuali offerte, vendite e consegne di Titoli ovvero l'eventuale distribuzione di copie del Prospetto ovvero di ulteriore materiale di offerta relativo ai Titoli dovrà essere effettuato:

- (i) da una banca d'investimento, da una banca ovvero da un intermediario finanziario che sia autorizzato a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Testo Unico della Finanza del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (come di volta in volta modificato) e dal decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come modificato (il "**Testo Unico Bancario**"); e
- (ii) in conformità con quanto previsto dall'Articolo 129 del Testo Unico Bancario, come modificato, e dalla relativa normativa attuativa emanata dalla Banca d'Italia, come di volta in volta modificata, ai sensi della quale la Banca d'Italia ha facoltà di richiedere informazioni sull'emissione ovvero sull'offerta di valori mobiliari in Italia; e
- (iii) in conformità con quanto previsto dalle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ovvero dalle richieste formulate dalla CONSOB ovvero da eventuale ulteriore autorità italiana.

Si dà avviso che ai sensi dell'Articolo 100-bis del Testo

Unico della Finanza, laddove non sia prevista alcuna esenzione dalle previsioni in tema di offerta pubblica di cui ai paragrafi (i) e (ii) che precedono, la successiva distribuzione di Titoli sul mercato secondario in Italia deve essere effettuata in conformità con le previsioni in tema di offerta pubblica e di obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo di cui al Testo Unico della Finanza e del Regolamento 11971. L'inosservanza di tali previsioni può determinare la nullità dell'eventuale vendita di tali Titoli e i soggetti che abbiano trasferito tali valori mobiliari possono essere chiamati a rispondere del danno arrecato agli investitori.

Pubblicazione di un supplemento:

Nel caso in cui l'Emittente dovesse pubblicare un supplemento al Prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto esercitabile entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento di revocare la loro accettazione comunicandolo al relativo Distributore.

Il Regolamento dei Titoli e i termini ai sensi dei quali tali Titoli sono offerti ed emessi saranno comunque soggetti alle previsioni eventualmente contenute nel supplemento.

RESTRIZIONI ALLA VENDITA

Stati Uniti

I Titoli non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi del “*U.S. Securities Act*” del 1933 (il “**Securities Act**”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi o a terzi per conto o a favore di cittadini statunitensi, ad eccezione di talune operazioni per le quali sia prevista l'esenzione dall'obbligo di registrazione sancito dal Securities Act. I termini utilizzati in questo paragrafo hanno il significato loro attribuito nel Regolamento S del Securities Act.

I Titoli al Portatore disciplinati dalla legge svizzera che possono formare oggetto di scambio con titoli finali saranno soggetti alle previsioni di diritto tributario statunitense e non potranno essere offerti, venduti o altrimenti consegnati negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi, ad eccezione di talune operazioni previste dalla normativa fiscale statunitense. I termini utilizzati in questo paragrafo hanno il significato loro attribuito nel “*U.S. Internal Revenue Code*” del 1986 e relative normativa regolamentare.

Il Distributore non può, salve specifiche eccezioni previste dalla normativa applicabile, offrire, vendere o altrimenti consegnare i Titoli, (i) quale parte della propria attività di distribuzione in qualsiasi momento e (ii) in altri modi, fino a 40 giorni dopo la data che cade più tardi tra la data di inizio dell'offerta dei Titoli e la Data di Emissione negli Stati Uniti, o a cittadini statunitensi o a terzi per conto o a favore di cittadini statunitensi, e dovrà inviare a ciascun ulteriore Distributore a cui venda i Titoli durante il menzionato periodo di distribuzione una comunicazione o altra informativa che specifichi le limitazioni di offerta e vendita dei Titoli applicabili negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi o a terzi per conto o a favore di cittadini statunitensi. I termini utilizzati in questo paragrafo hanno il significato loro attribuito nel Regolamento S del Securities Act.

Inoltre, fino alla scadenza del termine di 40 giorni dall'inizio dell'offerta, l'eventuale offerta o vendita di Titoli negli Stati Uniti da parte di un Distributore che non partecipi all'offerta può essere in contrasto con gli obblighi di registrazione previsti dal Securities Act.

Regno Unito

Il Distributore può solo dare, ovvero fare in modo che sia data, comunicazione di una sollecitazione ovvero proposta per effettuare attività di investimento (secondo il significato previsto dalla sezione 21 del *Financial Services Markets Act* del 2000 (il “**FSMA**”)) che abbia eventualmente ricevuto in relazione con l'emissione o la vendita di Titoli nelle circostanze in cui sezione 21(1) del FSMA non fosse applicabile all'Emittente, se il medesimo Emittente non fosse un soggetto autorizzato.

Il Distributore è tenuto a rispettare le relative previsioni applicabili della FSMA con riferimento a quanto fatto in relazione ai Titoli nel, dal o che comunque coinvolga il, Regno Unito.

Area Economica Europea

In relazione a ciascuno Stato Membro dell'Area Economica Europea che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno di essi, uno “**Stato Membro Rilevante**”), il Distributore dichiara e accetta che, con efficacia a partire dalla data in cui la Direttiva Prospetti è stata recepita nel relativo Stato Membro Rilevante (incluso) (la “**Data di Recepimento Rilevante**”) non ha effettuato e non effettuerà alcuna offerta di Titoli al pubblico (secondo il significato attribuito dalla medesima Direttiva) nel relativo Stato Membro Rilevante, fermo restando che il medesimo Distributore può, con efficacia a partire dalla relativa Data di Recepimento Rilevante (inclusa), effettuare una offerta al pubblico nel relativo Stato Membro Rilevante ai sensi del Prospetto ovvero negli altri casi in cui non è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'Emittente ovvero del Distributore ai sensi della Direttiva Prospetti.

Italia

In mancanza della registrazione dell'offerta dei Titoli ai sensi della legislazione italiana in materia finanziaria, i Titoli non saranno offerti, venduti o consegnati né saranno distribuite copie del Prospetto ovvero di ulteriore materiale di offerta relativo ai Titoli, eccezione fatta per le offerte, vendite e consegne ovvero per la distribuzione del materiale:

- (i) ad investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'Articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "**Testo Unico della Finanza**") e l'Articolo 34-ter, primo comma, lettera b) del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come di volta in volta modificato (il "**Regolamento 11971**"); ovvero
- (ii) nelle altre circostanze in cui sia prevista una esenzione dalle disposizioni in tema di offerta pubblica ai sensi dell'Articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dell'Articolo 34-ter del Regolamento 11971.

Le eventuali offerte, vendite e consegne di Titoli ovvero l'eventuale distribuzione di copie del Prospetto ovvero di ulteriore materiale di offerta relativo ai Titoli dovrà essere effettuato:

- (i) da una banca d'investimento, da una banca ovvero da un intermediario finanziario che sia autorizzato a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007 (come di volta in volta modificato) e dal decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come modificato (il "**Testo Unico Bancario**"); e
- (ii) in conformità con quanto previsto dall'Articolo 129 del Testo Unico Bancario, come modificato, e dalla relativa normativa attuativa emanata dalla Banca d'Italia, come di volta in volta modificata, ai sensi della quale la Banca d'Italia ha facoltà di richiedere informazioni sull'emissione ovvero sull'offerta di valori mobiliari in Italia; e
- (iii) in conformità con quanto previsto dalle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili, ovvero dalle richieste formulate dalla CONSOB ovvero da eventuale ulteriore autorità italiana.

Si dà avviso che ai sensi dell'Articolo 100-bis del Testo Unico della Finanza, laddove non sia prevista alcuna esenzione dalla previsioni in tema di offerta pubblica di cui ai paragrafi (i) e (ii) che precedono, la successiva distribuzione di Titoli sul mercato secondario in Italia deve essere effettuata in conformità con le previsioni in tema di offerta pubblica e di obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo di cui al Testo Unico della Finanza e del Regolamento 11971. L'inosservanza di tali previsioni può determinare la nullità dell'eventuale vendita di tali Titoli e i soggetti che abbiano trasferito tali valori mobiliari possono essere chiamati a rispondere del danno arrecato agli investitori.

INFORMAZIONI GENERALI

- 3 L'Emissione dei Titoli è effettuata ai sensi delle Linee Guida Organizzative e dei Regolamenti di Credit Suisse AG datati 1 gennaio 2007. Non è pertanto richiesta l'adozione di alcuna delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
- 4 Copie del Contratto di Agenzia saranno messe a disposizione per poter essere esaminate durante gli usuali orari di ufficio di ciascun giorno lavorativo (ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi) presso gli uffici dell'Agente per i Pagamenti. Inoltre, copie dei seguenti documenti saranno messi a disposizione senza oneri presso l'ufficio principale dell'Agente per i Pagamenti e presso la sede sociale dell'Emittente, durante gli usuali orari di ufficio di ciascun giorno lavorativo ad eccezione del sabato, della domenica e dei altri giorni festivi:
 - (a) il Prospetto;
 - (b) il Prospetto di Base Principale; e
 - (c) il Contratto di Agenzia ed eventuali relative integrazioni.